



COMUNE DI MILAZZO
Città metropolitana di Messina
I Settore Affari Generali e P.I.
3° Servizio-Servizi Sociali

A l l e g a t o B

SCHEMA DI CAPITOLATO

Affidamento del servizio di assistenza igienico-personale agli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1°grado, periodo presunto dal 13/01 al 05/06/2020 per la Scuola primaria e secondaria di 1°grado e fino al 26 giugno 2020 per Asilo nido e Scuola dell'infanzia. Cig 81735968CA.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, disciplina le modalità di affidamento e di svolgimento del servizio di assistenza igienico personale in favore di n. 54 alunni, residenti nel territorio comunale, in situazione di disabilità riconosciuta, ai sensi della L.104/92, frequentanti l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Milazzo, relativamente al periodo presunto decorrente dal 13/01 al 05/06/2020 fine delle attività didattiche per la scuola primaria e secondaria di primo grado, fino al 26/06/2020 per l'asilo nido e la scuola dell'Infanzia.

Art. 2

Principi, finalità e destinatari del servizio

Il servizio di assistenza igienico personale agli alunni diversamente abili, in possesso dei requisiti previsti, che per natura o gravità dell'handicap medesimo subiscono riduzione dell'autonomia personale, mira a rimuovere ogni ostacolo per la frequenza delle scuole a tutela del diritto allo studio e lo stesso viene erogato in via sussidiaria dall'Ente locale a sostegno dell'assistenza di base già erogata dalle istituzioni scolastiche

Art. 3 - Prestazioni del servizio

Il servizio di Assistenza igienico personale è destinato agli alunni disabili fisici, psichici e sensoriali, in possesso del certificato di cui alla L. 104/92 e ss.mm.ii. e della diagnosi funzionale rilasciata dall'Asp di appartenenza. Obiettivo del servizio è garantire, in via sussidiaria, all'istituzione scolastica e frequentata dall'alunno e fino a quando quest'ultima non sarà in grado di provvedere *in house* alla gestione del servizio in esame, con il proprio personale ATA.

Il personale addetto all'assistenza scolastica di base dovrà possedere la qualifica di Operatore OSA e OSS, in possesso di specifico attestato professionale, riconosciuti dalla Regione Siciliana o titolo equipollente.

Gli operatori si atterranno scrupolosamente alle istruzioni ed agli ordini che l'appaltatore impartirà loro previa la necessaria intesa con i responsabili scolastici.

Nello specifico dovranno comunque provvedere a:

- 1) Assistenza e vigilanza degli alunni nell'accesso e nell'uscita ai plessi scolastici e gli spostamenti interni;
- 2) Assistenza nell'area dell'autonomia personale e dell'autosufficienza di base quindi anche per tutte le esigenze di carattere fisiologico o connesse a particolari situazioni patologiche;
- 3) Vigilanza e assistenza alla mobilità e deambulazione; sistemazione nel banco;
- 4) Assistenza durante l'eventuale consumo di pasti e bevande, in generale durante tutte le attività che attengono all'autonomia.

Tali operatori dovranno prestare attività complessivamente per **3 ore giornaliere**, per tutte le settimane comprese nel periodo di durata del contratto, nel rispetto della distribuzione oraria quotidiana concordata con il responsabile di sede scolastica, con esclusione delle giornate del sabato e festività.

Il rapporto tra personale e assistiti è di un assistente ogni quattro/cinque disabili gravi inseriti nello stesso plesso scolastico per un massimo di tre ore giornaliere, ma in ogni caso dovrà essere assicurato un assistente per ogni plesso dove sia presente anche un solo alunno diversamente abile con handicap grave nel caso in cui il plesso dovesse essere sprovvisto di personale scolastico formato; in quest'ultimo caso, nell'ipotesi di improvvisa e perdurata assenza dello studente disabile, o di una frequenza giornaliera che per vari motivi (entrata posticipata e/o uscita anticipata per terapie ecc) è regolarmente inferiore alle 3 ore giornaliere, l'unità lavorativa, nel primo caso si intenderà sospesa dal servizio a

partire dal secondo giorno di assenza e fino al rientro a scuola del soggetto disabile e nulla verrà corrisposto per il servizio eventualmente non reso, nel secondo caso all'unità lavorativa impiegata verranno corrisposte le ore di servizio realmente rese.

La distribuzione del personale di assistenza nelle scuole sarà, in ogni caso, stabilita dal Comune subito dopo la stipula del contratto, previa valutazione rapporto operatori-alunni e/o necessità di ciascuna scuola.

Gli operatori, previa autorizzazione, opereranno, di concerto con la Direzione Didattica anche in occasione di attività esterne programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche. Nel caso avesse a verificarsi l'assenza da scuola dell'alunno/i in carico all'operatore lo stesso potrà essere utilizzato nell'ambito della scuola e/o Direzione Scolastica per attività di assistenza di altro/i alunno/i disabile.

Gli operatori orienteranno la loro attività ai seguenti principi:

- rispetto della dignità personale;
- rispetto del pudore del corpo dell'utente e protezione della sua vita privata;
- rispetto del diritto alla riservatezza.

L'attività di tutti gli operatori deve essere intesa come effettivo servizio reso ai fini del presente appalto, esclusi i tempi di trasferimento degli operatori stessi. Resta fermo il monte ore per ciascun operatore, come stabilito dal successivo art. 7 del presente capitolato.

Il servizio deve essere erogato su tutto il territorio del Comune, sia nel centro urbano che nelle frazioni.

Una unità dovrà espletare servizio presso un plesso scolastico ubicato nell'attiguo Comune di San Filippo del Mela, frequentato da un alunno disabile residente in Milazzo.

Il Comune non metterà a disposizione automezzi di proprietà per il trasporto degli operatori e pertanto tali oneri graveranno esclusivamente sull'Ente socio-assistenziale aggiudicatario.

Sarà parimenti a carico dell'aggiudicatario del servizio la spesa relativa agli oneri assicurativi, telefono, materiale d'ufficio e quant'altro necessario per il corretto svolgimento del servizio.

E' prevista la costante rilevazione dei bisogni degli utenti e la verifica delle attività.

Art. 4

Orario di servizio

Il Servizio in esame dovrà essere assicurato nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nell'ambito dell'orario e del calendario scolastico.

L'orario di servizio di tutti gli operatori impiegati è quello indicato al successivo art. 5 del presente capitolato.

Art. 5

Personale

Tenuto conto degli obiettivi che il servizio persegue, degli utenti cui esso è diretto e dei bisogni reali di detta utenza, l'Ente affidatario dovrà impiegare i seguenti operatori:

- n. 18 Assistenti scolastici (cat.C1), per complessive n. 3 ore giornaliere;

Tale personale dovrà essere utilizzato per il periodo presunto massimo di n. 116 giornate scolastiche a decorrere, in via presuntiva dal 13/01/2020 al 26/06/2020. *Si precisa che un operatore dovrà prestare servizio in favore di un alunno disabile residente in Milazzo che frequenta l'Istituto Comprensivo di San Filippo del Mela.* Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa ed alle mansioni espletate (OSA). Al fine del puntuale e regolare svolgimento del servizio l'Ente affidatario dovrà provvedere, in caso di provata necessità derivante dalla temporanea o definitiva indisponibilità di personale, alla sostituzione dello stesso, da effettuarsi immediatamente, in uno alla comunicazione all'Amministrazione ed alla Istituzione scolastica interessata del nominativo dell'operatore assunto come sostituto. Naturalmente l'operatore che sarà indicato come sostituto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 6

Qualificazione del Personale

In relazione al tipo di prestazione richiesta il personale utilizzato dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale ed in possesso del titolo professionale di Operatore socio sanitario (OSA). Tutto il personale deve risultare in regola con le norme sanitarie in vigore.

Art. 7 - Costi

La stazione appaltante nel determinare i costi relativi all'affidamento del servizio si è avvalsa **del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vigente.**

Per quanto sopra il costo dello stesso viene determinato, per il periodo presunto dal 08/01/2020 al 26/06/2020, per n. 18 operatori, per n. 3 ore giornaliere, per complessivi 116gg. di appalto, secondo il seguente preventivo di spesa elaborato sulla base del calendario scolastico relativo i vari ordini di scuola e del personale impiegato:

Qualifica e quantità	Ore al giorno	Giorni	Costo orario	Totale
-----------------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

		lavorati		
n. 18 assistenti OSA periodo 13/01-05/06/2020	3	101	€ 18,18	€ 99.153,72
n. 5 assistenti OSA periodo 08.06-26.06.2020	3	15	€ 18,18	€ 4.090,50
			Totale a b.a.	€ 103.244,22
Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso)				€ 0,00
Iva al 5%				€ 5.162,21
Costo totale servizio				€ 108.406,43
Contributo Anac				€ 30,00
Costo Commissione giudicatrice				€ 5.000,00
Costo Totale Appalto				€ 113.436,43

Art. 8 - Importo a base d'asta/oneri contrattuali

L'importo complessivo stimato a **base d'asta** per l'intero servizio ammonta ad **€ 103.244,22**, oltre Iva al 5%, contributo ANAC e spese per commissione giudicatrice.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è uguale a 0,00 (zero).

Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici, i quali s'intendono compresi nella componente dell'importo posto a base di gara soggetto a ribasso.

A tal fine, l'offerta economica, ai sensi dell'art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere corredata dall'indicazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Inoltre, l'Ente affidatario è obbligato a ridurre proporzionalmente la fattura in relazione eventuali sgravi contributivi o fiscali di cui dovesse beneficiare e pertanto lo stesso è obbligato a dichiarare nella propria offerta economica la sussistenza o meno del beneficio suddetto.

L'Amministrazione, a tal fine, si riserva di effettuare i dovuti controlli sul rispetto di quanto sopra e nel caso in cui si dovessero rilevare scostamenti si riserva di effettuare azione di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 9 - Durata del servizio

L'avvio del servizio avverrà, in via presuntiva, 13 gennaio 2020 per concludersi il 26/06/2020, per una durata massima di n.116 giorni (centosedici giorni) effettivamente lavorati così come specificati all'art. 7.

Il contratto, in ogni caso, cesserà automaticamente al raggiungimento del tempo massimo espresso in giorni 116gg. sulla base del quale è stato stimato il valore complessivo dell'appalto.

Eventuali interruzioni dell'attività scolastica per qualsiasi motivo (chiusura delle scuole su disposizioni dell'autorità scolastica o per festività o altro) saranno detratte dai corrispettivi da corrispondere all'Ente Appaltante.

Il servizio per comprovate motivazioni può essere sospeso, interrotto o modificato nelle unità da impiegare in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'ufficio di Servizio Sociale del Comune, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere compenso o indennità alcuna per mancato utile.

Art. 10 - Modalità di pagamento

Si precisa che il valore massimo presunto del contratto è pari ad **€ 108.406,43**, Iva compresa al 5%.

Mensilmente l'impresa deve inviare, all'Ufficio Servizi Sociali apposita fattura elettronica.

La stessa dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- fogli di presenza degli operatori vidimati dal Responsabile dell'Istituzione affidataria, riportanti analiticamente le prestazioni rese;
- relazione sintetica resa da ogni operatore circa la situazione dell'alunno affidato, nella quale dovranno essere evidenziati, altresì, i punti di forza ed i punti di debolezza sull'attività svolta;
- dichiarazione del Legale rappresentante, comprovante la regolarità del pagamento delle imposte e tasse;
- autocertificazione dello stesso legale rappresentante, attestante che sono stati effettuati i versamenti riferiti ai dipendenti impiegati nel servizio.

Il pagamento avverrà entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della copertura finanziaria.

In caso di assenza dello stesso si procederà alla sospensione/revoca dell'appalto. Nulla potrà essere richiesto dall'istituzione aggiudicataria.

Il pagamento verrà corrisposto in base all'effettivo servizio svolto ed avverrà con versamento sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

Quanto sopra o ritardi da parte dell'Amministrazione comunale non esonera l'impresa dal pagamento delle retribuzioni mensili agli operatori. Il pagamento delle retribuzioni, in ogni caso, dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello lavorato.

Mensilmente dovrà pervenire all'ufficio competente autocertificazione del Legale Rappresentante attestante i versamenti effettuati in favore dei dipendenti impiegati nel servizio nonché copia dei benefici.

In caso di inadempienza da parte dell'Ente affidatario del servizio, si procederà all'inoltro di regolare diffida ad adempiere.

Il mancato rispetto della superiore clausola contrattuale determinerà la rescissione immediata del contratto. Nulla sarà dovuto alla Coop. affidataria. Si precisa che, al fine di garantire le continuità assistenziale, il servizio sarà affidato all'Ente concorrente 2° classificato.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

L'impresa è tenuta:

a) **a dare corso immediato ai servizi**, anche in pendenza di stipula di atto formale di convenzione/contratto senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;

b) **ad individuare la figura del coordinatore del servizio** al quale questa Stazione appaltante farà riferimento per ogni comunicazione afferente la migliore organizzazione del servizio medesimo.

Tutto il personale adibito alle attività del Servizio presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Milazzo e risponde del proprio operato esclusivamente ai responsabili dell'impresa affidataria;

c) **a munire tutto il personale** di un visibile cartellino identificativo contenente: generalità, qualifica e nome dell'impresa;

d) **a munire il personale di eventuale materiale e/o ausili didattici**, offerti quale apporto migliorativo, entro 15 gg. dall'avvio del servizio.

L'impresa si impegna a fornire, prima della stipula della contratto, oltre alla documentazione che sarà richiesta dall'ufficio:

- l'elenco nominativo del personale impiegato con le relative qualifiche e mansioni, nonché copia del titolo abilitante a svolgere il servizio e copia del contratto e/o lettera di assunzione firmata per accettazione da ogni operatore, dalla quale risulti la tipologia del contratto, la qualifica ed il livello d'inquadramento.
- le polizze assicurative, come specificato al successivo articolo 22;
- l'autocertificazione analitica degli adempimenti effettuati all'interno della propria azienda ai sensi dell'art 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

L'impresa aggiudicataria, a semplice richiesta, deve fornire sia in riferimento alla propria impresa, sia in riferimento alle eventuali imprese associate o consorziate: copia, in formato Pdf, del libro unico del lavoro; copia buste paga relative al personale occupato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, espressamente quietanzate dai lavoratori interessati (in alternativa dichiarazione dei lavoratori attestante l'ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite) e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci lavoratori impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto del contratto.

Il personale del Servizio Sociale è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse non configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'amministrazione.

Al fine del puntuale e regolare svolgimento del servizio, l'Ente affidatario dovrà provvedere alla sostituzione immediata dello stesso da effettuarsi in uno alla comunicazione all'Amministrazione ed alla Istituzione scolastica interessata del nominativo dell'operatore incaricato come sostituto.

Naturalmente l'operatore che sarà indicato come sostituto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Comune.

In caso di sciopero l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio di Servizio Sociale e ad effettuare le prestazioni che si rendessero essenziali per l'utenza assistita.

Le ore non effettuate a seguito di scioperi dipendenti dall'impresa saranno decurtate secondo quanto previsto all'art. 9 del presente Capitolato.

L'impresa deve garantire quanto dichiarato in sede di gara nei termini e con le modalità proposte ed in accordo con l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

Il soggetto aggiudicatario del servizio disciplinato dal presente capitolato è comunque obbligato:

- a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Ente appaltante conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità di servizio;
- ad assumere ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose, tanto dell'amministrazione appaltante che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo tutti gli oneri relativi;
- ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro e gli accordi di rinnovo vigenti, corrispondendo allo stesso i trattamenti economici previsti in relazione al profilo professionale posseduto ed alle mansioni espletate, con i relativi oneri previdenziali ed assistenziali;

- a garantire gli apporti migliorativi offerti in sede di gara.

Il Comune di Milazzo si riserva di accertare, a mezzo il proprio Ufficio, gli adempimenti di cui ai punti precedenti. Ai sensi dell'art. 30, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione, l'Ente appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato, L'Ente potrà intervenire applicando la procedura individuata dall'art.30, co. 6, del Codice dei Contratti.

Art. 12 – Contestazioni e penalità

Ove l'Ente appaltante riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti, ovvero inadempienze delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto, compresa la mancata prestazione delle migliorie progettuali, queste saranno oggetto di formale contestazione scritta (diffida) con invito a conformarsi alle prescrizioni violate concedendo un tempo massimo di gg. 7 (sette) per la rimozione delle medesime.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'ente appaltante al Coordinatore Referente della ditta affidataria sono da intendersi come riferite direttamente allo stesso.

Qualora l'impresa non provveda a conformarsi immediatamente alle prescrizioni e/o non abbia fatto pervenire le proprie controdeduzioni, il Comune di Milazzo provvederà alla risoluzione della convenzione stessa.

La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di richiedere il risarcimento dei danni subiti:

- a) € 500,00, nel caso di irregolarità contributive mese per mese accertate presso Inps ed Inail.
- b) € 500,00 per ogni soggetto che risulti avere ottenuto dal Giudice un provvedimento contro il prestatore del servizio per retribuzioni non pagate del quale l'amministrazione ne è venuta a conoscenza.

Il rapporto contrattuale si intende risolto, altresì, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, art. 108, co.1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- b) nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- c) reiterate e documentate inadempienze agli obblighi della convenzione;
- d) mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale.

Le contestazioni relative all'espletamento del servizio, quale la intempestiva comunicazione di eventuali interruzioni del servizio, le variazioni apportate con interventi non concordati, l'inottemperanza all'esecuzione di tutti i servizi previsti in convenzione compresi quelli migliorativi offerti in sede di gara saranno, contestati per iscritto e qualora le controdeduzioni adottate in tempi brevi dall'impresa non fossero ritenute valide, potrà essere disposta la trattenuta del 10% del compenso dovuto per il mese in corso di pagamento o incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle norme che regolano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii..

Saranno a carico dell'aggiudicatario del servizio la spesa relativa alla sede, agli oneri assicurativi, telefono, arredi, materiale d'ufficio e quant'altro necessario per il corretto svolgimento del servizio

Art. 13 -Compiti del Comune

Ai fini dell'avvio del servizio, il RUP comunica all'Ente aggiudicatario i nominativi degli alunni beneficiari ai quali, previa valutazione effettuata dal responsabile del servizio, secondo le modalità indicate all'art.3 sopracitato, verranno affiancati gli operatori specializzati.

Ad intervenire avvio del servizio, l'ammissione di nuovi casi sarà attivata su comunicazione dell'Ufficio di servizio sociale.

E' facoltà dell'Ente effettuare controlli, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, per verificare le rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato.

E', altresì, facoltà dell'Ente:

- curare i rapporti con le Istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri servizi presenti sul territorio anche in raccordo con l'Ente aggiudicatario.
- partecipare agli incontri tra gli operatori dell'ente aggiudicatario ed il coordinatore del servizio.

All'aggiudicatario è riconosciuto il diritto di richiedere specifici momenti di verifica su problematiche autonomamente individuate

Art. 14 - Organizzazione

L'Ente aggiudicatario dovrà curare protocolli operativi da concordare con l'ufficio di Servizio Sociale, le seguenti funzioni all'interno del servizio attivato:

1. Flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni nel rispetto degli orari modulati in relazione alle esigenze espresse da ogni singolo caso e che comunque dovranno essere necessariamente concordati con la famiglia, con la scuola e con l'ufficio di servizio sociale tenendo conto di eventuali necessità particolari del singolo alunno;

2. Relazione mensile sull'andamento del servizio con l'indicazione nominativa degli operatori impiegati e degli utenti assistiti, degli orari e delle scuole frequentate dagli alunni beneficiari del servizio.

E' facoltà dell'Ente appaltante vigilare sul rispetto delle norme contrattuali procedendo, in qualsiasi momento, ai necessari controlli per verificare:

- l'andamento del servizio/monitoraggio;
- la qualità e l'effettività delle prestazioni;
- il rispetto delle disposizioni impartite;
- il grado di soddisfacimento dell'utenza;
- la realizzazione delle migliorie progettuali.

Art. 15 - Requisiti di partecipazione – Modalità per l'affidamento

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici abilitati alla categoria oggetto di gara in MePa e in possesso, a pena d'esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico finanziario e tecnico organizzativo, come di seguito riportati:

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/ R.T.I./consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel presente capitolato, le seguenti condizioni:

- di ordine generale, previsti dall'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente il servizio oggetto di appalto;
- iscrizione all'Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali istituito ai sensi dell'art.26 della L.R. 22/86 per la sezione: inabili - tipologia: assistenza domiciliare (per i soggetti avente sede legale in Sicilia) o iscrizione in analoghi albi regionali o nazionali (per i soggetti aventi sede legale in altra regione dello Stato o in uno Stato membro);
- accettazione delle norme stabilite nella RdO, nel bando/disciplinare e nel capitolato;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7, del D.lgs n. 50/2016, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo e consorzio di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Capacità economica- finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016:

a) avere un fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019) non inferiore al doppio del valore dell'appalto al netto dell' I.V.A. e comunque pari ad € 210.000,00, criterio adottato nel rispetto dell'art. 1, comma 2-bis, lett.b) del d.l. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le motivazioni in appresso specificate: la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell'appalto – tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

Capacità tecnico- organizzativa ai sensi dell'art. 83, comma 12, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016:

a) aver eseguito con regolarità e con esito positivo, nell'ultimo triennio antecedente alla data della richiesta di offerta (RdO) sul portale del MEPA, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura specificando: il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione del servizio medesimo e l'importo del corrispettivo netto.

L'affidamento, avverrà mediante esperimento di apposita procedura aperta, mediante lancio di apposita RDO sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, **con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/16, così come modificato dall'art. 60 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56**, in favore dell'istituzione socio assistenziale concorrente individuata sulla base degli elementi di valutazione e parametri successivamente elencati, con la ripartizione del punteggio degli elementi di valutazione e parametri successivamente elencati, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi come indicato nel disciplinare di gara

- OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti

- OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'affidamento del servizio sarà effettuato con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Milazzo, previa cura degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla disciplina dettata con gli atti di gara.

Art. 16 - Modalità di svolgimento della gara

La stazione appaltante, scaduti i termini per la presentazione dell'offerta, nominerà per la valutazione della documentazione amministrativa la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 D.lgs.50/2016, composta da n. 3

membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente.

Terminata la fase dell'esame delle buste amministrative, si procederà a nominare la commissione giudicatrice, ai sensi della L.R. 12/2011, e ss.mm.ii., composta da un numero dispari pari a n. 3 membri di cui il Presidente è il Dirigente del 1° Settore Affari Generali e P.I. del Comune di Milazzo, un membro è esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e l'altro esperto in materie giuridiche.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione qualitativa e quantitativa delle offerte progettuali dei concorrenti, fornisce ausilio al Rup nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida n. 3 del 2/10/2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente, la composizione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, co.1, del Codice.

Le operazioni di gara si svolgeranno come meglio specificato nel bando-disciplinare di gara.

Art.17 - Modalità di presentazione dell'offerta e relativa documentazione

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno rispettare, pena l'esclusione, oltre il contenuto del presente Capitolato anche le previsioni del bando-disciplinare di gara.

Art. 18 - Contratto e Divieto di trasferimento del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia. La stipula avrà luogo entro 90gg. dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico.

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. Parimenti è vietata ogni forma di subappalto o cessione del servizio.

Art. 19- Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dalla ditta esecutrice del servizio se non preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio. Le modifiche non autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

La stazione appaltante qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre alla ditta appaltante l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la variazione superi questo limite, l'Ente appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso la ditta esecutrice ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante a condizione che non modifichino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art.20 - Clausola sociale di prioritario assorbimento del personale impiegato in appalto precedente

Qualora disponibili, la ditta aggiudicataria dovrà prioritariamente assumere i lavoratori impiegati nell'appalto precedente nella misura di n.18 assistenti OSA, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta subentrante.

Art. 21 – Norme in materia di sicurezza

La ditta ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e gli accorgimenti necessari al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed a quanto stabilito dall'art. 5, L.123/2007, " Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".

Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l'obbligo per la ditta esecutrice di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 22 - Infortuni e danni

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o del personale volontario impiegato derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Dovrà, altresì, tenere indenne l'Amministrazione per danni diretti ed indiretti che potranno accadere all'impresa derivanti da fatti colposi di terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale e/o del personale di direzione eventualmente impiegati, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva deve coprire tutti i rischi relativi al titolo dell'appalto o alla categoria dei servizi compresi nell'appalto, con un massimale per ciascuna polizza e per ogni singolo sinistro non inferiore ad euro 500.000,00.

Le polizze dovranno essere trasmesse all'Ente prima della stipula del contratto. La presentazione delle polizze condiziona la stipula del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La polizza RCT dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed anche i terzi

estranei.

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

L'impresa affidataria, inoltre, entro un mese dalla scadenza contrattuale, dovrà stipulare polizza fidejussoria a favore del Comune, avente validità fino a due anni dalla conclusione dell'appalto, quale garanzia per la responsabilità solidale del committente in caso di mancato pagamento dello stipendio e/o di versamento di oneri riflessi da parte dell'Ente affidatario

Art. 23 - Cauzione

Il concorrente ai fini della partecipazione alla gara dovrà prestare, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cauzione provvisoria pari al 2% sull'importo a base d'asta di € pari ad € **2.064,88** prestata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016.

Per il deposito cauzionale si dovrà rispettare quanto specificato nell'allegato bando-disciplinare.

Inoltre, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'affidamento del servizio, l'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, cauzione definitiva determinata nella misura del 10% sull'ammontare netto dell'appalto.

Art. 24 - Disposizioni finali

Il servizio sarà regolato dalle norme previste nel presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 25 - Trattamento dati sensibili

I dati di cui alle istanze di partecipazione alla gara e susseguenti saranno trattati ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46CE (Regolamento generale sulla protezione dati).

Art. 26 - Controversie

Per la definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è escluso il ricorso al Collegio arbitrale e, pertanto, la competenza rimane al Giudice Ordinario.

Il Foro competente per ogni controversia è quello di Barcellona P.G. (ME).